



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VIABILITA'

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n. 9 del 27/02/2025, con il quale è stato attribuito l'incarico E.Q. ex artt. 16 e ss CCNL – Comparto Funzioni Locali, Area Polizia Locale e Servizio Protezione Civile;

VISTA l'istanza pervenuta con prot. 5702 del 18/03/2025, da parte della società Lereti S.p.A. con sede legale Via Pietro Stazzi 2, 21100 Como, con la quale chiede il rilascio della presente ordinanza per i motivi in oggetto;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all'adozione di provvedimenti viabilistici atti a garantire l'incolumità delle persone;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 26 e 37, del D.Lgs 30.04.1992, n. 285- "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

l'istituzione del seguente provvedimento viabilistico temporaneo sulla via General Ravina, in prossimità del civico n. 8 F1, area interessata dai lavori, mediante emanazione di:

PROVVEDIMENTO VIABILISTICO TEMPORANEO IN VIA GENERAL RAVINA N. 8/ F1, CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON TRAFFICO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, DAL GIORNO 03/04/2025 FINO AL GIORNO 04/04/2025, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.00 (E COMUNQUE FINO A TERMINE LAVORI), PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.

Alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- L'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto, dovrà preventivamente posizionare e provvedere alla messa in sicurezza dell'area di cantiere mediante transenne o dispositivi para pedonali al fine di garantire l'incolumità dei pedoni, nonché indicarne i percorsi alternativi in ottemperanza a quanto previsto dal Codice della Strada e regolamento;
- La segnaletica di cantiere indicante il restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata che dovrà essere **posata almeno 48 ore prima** dell'intervento a cura del richiedente congiuntamente al preavviso informativo alle attività commerciali, amministratori di condominio e ai cittadini residenti nella via interessate dai lavori ;

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.P.R. 495/1992, in prossimità della testata del cantiere dovrà essere sempre apposto in loco apposito pannello (rif. Fig. II.382) recante le indicazioni di cui alla succitata norma, ovvero: ente proprietario della strada, estremi della presente ordinanza viabilistica, denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, inizio e termine previsto dei lavori, recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

Il presente provvedimento entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cantiere prevista dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.) e dal D.M.10/07/2002, alla cui messa in opera provvederà il richiedente-impresa esecutrice dei lavori, che dovrà provvedere altresì a mantenere in piena efficienza e visibilità, anche notturna, la medesima segnaletica, oltre che le relative barriere, ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. e dell'art. 36 del D.P.R. 495/1992;

La medesima impresa esecutrice è da intendersi unica e sola responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a cose o persone, derivanti dalla mancata osservanza delle norme-prescrizioni suddette e in generale, delle altre norme che regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade. Per tutto ciò che non è esplicitamente elencato sopra, l'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di attenersi alle norme contenute nel C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione riguardanti i lavori in sede stradale (art. 30 e successivi), oltre che alle norme di cui al succitato D.M. del 10/07/2002.

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi

- Il personale comandato all'esecuzione dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 43 del medesimo Codice, potrà decidere, in caso di comprovata necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto;
- I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento;

MODALITA' DI RICORSO

 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/1990, ai

sensi del D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Autorità emanante: Comune di Malnate (VA) - Comando Polizia Locale; Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale Malnate - Servizio Viabilità, Piazza V. Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275240;

Ordinanza n. 36 del 02/04/2025

Oggetto: PROVVEDIMENTO VIABILISTICO TEMPORANEO IN VIA GENERAL RAVINA N. 8 F1 CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON TRAFFICO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DAL GIORNO 03/04/2025 FINO AL GIORNO 04/04/2025 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.00 (E COMUNQUE FINO A TERMINE LAVORI) PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA. .

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**